



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore Generale

Bruxelles,
DG AGRI/F.4/GA/II (2014) 4062346

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n° 1305/2013.

Egregio Dottor Sisti,

La ringrazio per la Sua lettera riguardante l'interpretazione dell'art. 15 del regolamento (UE) n° 1305/2013.

Il termine «autorità o organismi» di cui all'articolo 15(3) del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere inteso in senso ampio come qualsiasi soggetto in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15. Tali soggetti devono disporre di "adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza" (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013). Il regolamento non prevede alcun obbligo per quanto riguarda il numero di dipendenti, pertanto, un lavoratore autonomo che soddisfi i criteri di ammissibilità potrebbe essere ammissibile a beneficiare del sostegno.

In materia di qualifica professionale, le autorità nazionali devono definire nel Programma di Sviluppo Rurale i principi generali per garantire, tra l'altro, la qualifica e l'esperienza del prestatore di servizi (cfr. allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 808/2014), tenendo conto del settore e dei fruitori del servizio di consulenza, e le pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali.

Il presente parere è fornito in base agli elementi esposti nella Sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell'Unione, a norma del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

Voglia gradire i miei più cordiali saluti,

Jerzy PLEWA

Dottore Andrea Sisti
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 22
IT - 11198 Roma